Special Assist

Fiscal Assist 2020



Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13





Special Assist

DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18.

MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI

E IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

G.U. N. 70 DEL 17/3/20 ENTRATA IN VIGORE 17/3/20

Le indennità di 600 euro ai lavoratori non costituiscono reddito L'indennità pari a 600 euro erogata dall'INPS, previa domanda, riconosciuta per il mese di marzo ai seguenti soggetti, non concorre alla formazione del reddito: • liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23/2/20, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'art. 2, co. 26, della legge n. 335/1995; • lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra l'1/1/19 e il 17/3/20, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17/3/20; • operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo; • lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione. Non hanno diritto all'indennità i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17/3/20. Le diverse indennità non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.	Art. 27 – 28 – 29 – 30 - 38
Modifica statuti enti del terzo settore – proroga al 31/10/20 Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale possono entro il 31/10/20 modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria. Modifica statuti imprese sociali – proroga al 31/10/20 Prorogato al 31/10/20 il termine entro cui le imprese sociali già costituite al momento dell'entrata in vigore del D.lgs. 112/2017, devono adeguarsi alle disposizioni del decreto e devono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le	Art. 35, comma 1 Art. 35, comma 2
deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni, derogabili mediante specifica clausola statutaria. Approvazione bilanci delle ONLUS – proroga al 31/10/20 Per l'anno 2020, le ONLUS di cui all'art. 10, del D.lgs. n. 460/1997 iscritte negli appositi	Art. 35, comma 3

Special Assist

registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge n. 266/1991, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 7 della legge n. 383/2000, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all'interno del periodo emergenziale stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31/1/20, possono approvare i propri bilanci entro il 31/10/20, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.	
Contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici – sospensione dei termini di pagamento Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza tra il 23/2/20 al 31/5/20. I pagamenti sospesi sono effettuati entro il 10/6/20, senza applicazione di sanzioni e interessi	Art. 37
Fondo solidarietà mutui "prima casa" – accesso esteso anche ai professionisti che hanno subito una riduzione di fatturato In deroga alla ordinaria disciplina del Fondo solidarietà mutui "prima casa" di cui all'art. 2, commi da 475 a 480 della legge n. 244/2007, per un periodo di 9 mesi dal 17/3/20, sono ammessi ai benefici del Fondo i liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato - in un trimestre successivo al 21/2/20 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data - un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus. È stato, altresì, stabilito, per tutti i soggetti che possono beneficiare dell'agevolazione, che per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'ISEE. È bene ricordare che il fondo consente a coloro che hanno contratti di mutuo sulla prima casa di chiedere la sospensione del pagamento delle rate per non più di 2 volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a 18 mesi nel corso dell'esecuzione del contratto.	Art. 54
Cessione crediti deteriorati – DTA trasformabili in crediti d'imposta Una società che cede entro il 31/12/20 a titolo oneroso crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti (inteso come mancato pagamento che si protrae per oltre 90 giorni dalla data in cui era dovuto), può trasformare in credito d'imposta spendibile le attività per imposte anticipate riferite a: • perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'art. 84 del Tuir; • importo dell'ACE eccedente il reddito complessivo netto non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione. Ai fini della trasformazione in credito d'imposta, perdite e ACE possono essere considerati p	Art. 55

Ai fini della trasformazione in credito d'imposta, perdite e ACE possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti. I crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2.000.000.000 euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31/12/20 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. Le attività per imposte anticipate possono essere trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio.

La trasformazione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti. I crediti d'imposta:





Special Assist

- non sono produttivi di interessi;
- possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione in F24;
- possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'art. 43-bis o dall'art. 43-ter del D.P.R. n. 602/1973;
- possono essere chiesti a rimborso;
- devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi;
- non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile Irap.

Per la trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta è necessario l'esercizio dell'opzione di cui all'art. 11, co. 1, del D.L. n.59/2016 entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti la quale ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione.

L'esercizio dell'opzione comporta il pagamento di un canone, deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nell'esercizio in cui avviene il pagamento, determinato per ciascun esercizio di applicazione della disciplina applicando l'aliquota dell'1,5% alla differenza tra l'ammontare delle attività per imposte anticipate e le imposte versate. L'agevolazione non si applica:

- a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ovvero lo stato di insolvenza;
- alle cessioni di crediti tra società tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

Rimessione in termini per i versamenti I versamenti nei confronti delle PA, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16/3/20, sono prorogati per chiunque al 20/3/20.	Art. 60
Ritenute, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria, lva di marzo - sospensione dei versamenti per alcune categorie di soggetti Sono sospesi, dal 3/3/20 al 30/4/20, i termini relativi a: • versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, che detti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;	Art. 61
 adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria. 	

La disposizione si applica alle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, nonché ai seguenti soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia:

- a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
- c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di,





Special Assist

navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

- h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- i) aziende termali di cui alla legge n. 323/2000, e centri per il benessere fisico;
- j) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- k) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- I) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- m) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- n) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- o) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- p) ONLUS di cui all'art. 10, del D.lgs. n. 460/1997 iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge n. 266/1991, e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 7 della legge n. 383/2000, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'art. 5, comma 1 del D.lgs. n.117/2017.

Per tutti i sopra citati soggetti i termini dei versamenti relativi all'Iva in scadenza a marzo 2020 sono sospesi. I versamenti sospesi di ritenute e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31/5/20 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da maggio 2020.

Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche (vedi sopra, lettera a), applicano la sospensione fino al 31/5/20. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30/6/20 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Adempimenti e versamenti fiscali e contributivi - sospensione dei termini

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8/3/20 e il 31/5/20. Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30/6/20 senza applicazione di sanzioni. Anche per alcuni versamenti è stata disposta la sospensione illustrata di seguito nel dettaglio.

Art. 62

Soggetti con ricavi o compensi non superiori a 2.000.000 euro - per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2.000.000 euro nel periodo di imposta 2019, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8/3/20 e il 31/3/20 relativi a:

- ritenute alla fonte di cui agli art. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che detti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- contributi previdenziali e assistenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria.

La sospensione dei soli versamenti dell'IVA si applica, a prescindere dal volume dei ricavi e compensi percepiti, ai soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.





Special Assist

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM 1/3/20, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1 del DM 24/2/20. Con il citato decreto sono stati sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi di cui all'art. 29 del D.L. n. 78/2010, scadenti tra il 21/2/20 e il 31/3/20 per i professionisti che alla data del 21/2/20, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel delimitato territorio. I predetti versamenti sospesi, compresi quelli sospesi in base al DM 24/2/20 per i comuni di cui all'allegato 1 al DPCM 23/2/20, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31/5/20 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro - per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel 2019, i ricavi o compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17/3 e il 31/3/20 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli artt. 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600/1973, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Chi si avvale dell'opzione rilascia una dichiarazione da cui risulti che i ricavi o compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e versa l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31/5/20 o in (max) 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Premio ai lavoratori dipendenti	
Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49, co. 1, del Tuir, con reddito	
complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a	
40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla	
formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti	4
nella propria sede di lavoro nel predetto mese. I sostituti d'imposta:	Art. 63
• riconoscono, in via automatica, l'incentivo ai dipendenti a partire dalla retribuzione	
corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle	
operazioni di conguaglio di fine anno;	
compensano l'incentivo erogato mediante F24.	
Spese di sanificazione degli ambienti di lavoro – c'è un credito d'imposta	
Agli esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo	
d'imposta 2020 un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione	
degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di	Art. 64
20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50.000.000 euro	A11. 04
per il 2020.	
Un decreto del Ministro dello sviluppo economico stabilirà i criteri e le modalità di	
applicazione e di fruizione del credito d'imposta.	
Botteghe e negozi – un credito d'imposta per i canoni di locazione di marzo	
Ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito	Art. 65
d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione relativo al mese	A11. 05
di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.	
Il credito d'imposta à utilizzabile, esclusivamente, in compensazione in E24: pon si applica alle	coguenti attività

Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione in F24; non si applica alle seguenti attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del DPCM 11/3/20 (non sospese dal citato provvedimento):

- Ipermercati
- Supermercati





Special Assist

- Discount di alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- · Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Farmacie
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse

Erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica - previste detrazioni e deduzioni

Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche ed enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Art. 66

Per le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate nell'anno 2020 a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 dai titolari di reddito d'impresa, si applica l'art. 27 della legge n. 133/1999, che ne consente la deducibilità integrale dal reddito d'impresa qualora effettuate per il tramite di fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti identificati ai sensi del DPCM 20/6/00.

Ai fini Irap, le erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.





Special Assist

Attività degli uffici degli enti impositori - sospensione dei termini

Sono sospesi dall'8/3 al 31/5/20 i termini:

- relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
- per fornire risposta alle istanze di interpello, comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa;
- per la regolarizzazione delle istanze di interpello.

Sono inoltre sospesi i termini di cui:

- all'art. 7, comma 2, del D.lgs. n. 128/2015 per la comunicazione dell'ammissione al regime dell'adempimento collaborativo;
- all'art. 1-bis del D.L. n. 50/2017 (Procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata per la configurazione di una stabile organizzazione in Italia di soggetti non residenti);
- agli artt. 31-ter (Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale) e 31quater del D.P.R. n. 600/1973 (Rettifica in diminuzione del reddito per operazioni tra imprese associate con attività internazionale);
- all'art. 1, commi da 37 a 43, della legge n. 190/2014 (Patent box).

In relazione alle istanze di interpello presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta previsti, nonché il termine previsto per la loro regolarizzazione iniziano a decorrere dal 1° giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l'impiego della posta elettronica certificata, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l'invio alla casella di posta elettronica ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it.

Termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori - si applica, anche in deroga alle disposizioni dello Statuto del contribuente, l'art. 12 del D.lgs. n. 159/2015. Il comma 2 della citata disposizione prevede che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, che scadono entro il 31/12 dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31/12 del 2° anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8/3 al 31/5/20, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti di accertamento esecutivi dell'Agenzia delle entrate di cui agli artt. 29 e 30 del D n. 78/2010.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

La sospensione si applica anche a:

- atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane per la riscossione delle risorse proprie tradizionali di cui all'art. 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del D.L. n. 16/2012;
- alle ingiunzioni di cui al R.D. n. 639/1910, emesse dagli enti territoriali, relative al pignoramento di beni mobili e immobili, nonché agli avvisi di accertamento relativi ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari nonché i connessi provvedimento di irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 1, co. 792, della legge n. 160/2019.

Art. 67





Art. 68

Special Assist

Per i medesimi soggetti sono differiti al 31/5/20 alcuni termini fissati al 28/2 relativi a	
istituti agevolativi dei carichi affidati all'agente della riscossione.	
Versamenti nel settore dei giochi – proroga per Preu e canoni	
I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi e del canone	
concessorio in scadenza entro il 30/4/20 sono prorogati al 29/5/20. Le somme dovute,	
oltre agli interessi legali, possono essere versate con rate mensili di pari importo. La prima	Art. 69
rata è versata entro il 29/5 e le successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata è	Ап. 69
versata entro il 18/12/20. Per le Sale Bingo non è dovuto il canone di cui all'art. 1, co. 636,	
della legge n. 147/2013 a decorrere dal mese di marzo e per tutto il periodo di	
sospensione dell'attività.	
Menzione per chi rinuncia alle sospensioni	
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono previste forme di menzione	
per i contribuenti i quali, non avvalendosi di una o più tra le sospensioni di versamenti	
previste dal titolo IV (artt. da 60 a 70) e dall'articolo 37 (Sospensione dei termini per il	Art. 71
pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione	
obbligatoria per i lavoratori domestici), effettuino alcuno dei versamenti sospesi e ne	
diano comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze.	
Misure in materia di giustizia civile, penale, tributaria	
Dal 9/3/20 al 15/4/20:	
• sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15/4/20 le udienze dei procedimenti civili e	
penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari;	
• è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti	Art. 83
civili e penali.	Art. 03
Sono, altresì, sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in 1° grado	
innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di 90 giorni di cui all'art. 17-bis, comma 2	
del D.lgs. n. 546/1992 entro cui il ricorso non è procedibile in caso di reclamo o	
mediazione.	
Agevolazioni per la stampa	
Sono stati aumentati gli importi fruibili a titolo di credito d'imposta per:	
• gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica e sulle	Art. 98
emittenti televisive e radiofoniche locali;	
la vendita al dettaglio di giornali e riviste.	
Credita d'imposta per pubblicità - l'art 57-bis del D.L. n. 50/2017 ha introdotto per le imprese e lavoratori	

Credito d'imposta per pubblicità - L'art. 57-bis del D.L. n. 50/2017 ha introdotto per le imprese e lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, incrementali rispetto agli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente, un credito d'imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati. L'incremento rispetto agli investimenti dell'anno precedente deve essere almeno dell'1%.

È stato ora stabilito che limitatamente all'anno 2020, il credito d'imposta è concesso, alle stesse condizioni, nella misura unica del 30% del valore degli investimenti effettuati.

Per l'anno 2020, la comunicazione telematica per accedere al credito d'imposta di cui all'art. 5, comma 1, del DPCM 16/5/18 è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30/9. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31/3/20 restano comunque valide.

Credito d'imposta per la vendita al dettaglio di giornali - per il 2020 è stata aumentata da 2.000 a 4.000 euro la misura massima del credito d'imposta riconosciuto, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, parametrato agli importi





Special Assist

pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonché ad altre eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con emanando decreto.

È bene ricordare che l'agevolazione si applica anche agli esercenti attività commerciali non esclusivi a condizione che la predetta attività commerciale rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento.

È stato, altresì, stabilito che per l'anno 2020, il credito d'imposta è esteso alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita e può essere, altresì, parametrato agli importi spesi per i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonché per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali.

Svolgimento delle assemblee di società di capitali

Introdotte alcune misure per lo svolgimento in modalità semplificata delle assemblee delle società di capitali e prorogati i termini per lo svolgimento delle stesse.

Le disposizioni si applicano alle assemblee convocate entro il 31/7/20 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.

Art. 106

In deroga a quanto previsto dagli art. 2364, co. 2, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le S.p.A., le S.a.p.A., le S.r.l., e le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere:

- l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie;
- che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Le S.r.l. possono, inoltre, consentire, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Società quotate - Le S.p.A. quotate, nonché le società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante possono:

- designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/1998 (si tratta del soggetto al quale i soci possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno), anche ove lo statuto disponga diversamente.
- prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato; al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe.

Banche popolari, banche di credito cooperativo, società cooperative e mutue assicuratrici – possono:

- designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante designato previsto dall'art. 135undecies del D.lgs. n. 58/1998;
- prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato.

Tariffe TARI

Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari è differito al 30/6/20. I comuni possono approvare le tariffe della TARI adottate per il 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31/12/20 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti

Art. 107





Special Assist

dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per il 2019 può essere ripartito in 3 anni, a decorrere dal 2021.



